



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 27/12/2022

PROPOSTA N. 1655 del 27/12/2022

OGGETTO: Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Pescara pervenuto al Prot. n. 32.653 del 29.11.2022. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti. CIG Z82394E7E2.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2022, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2022, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 23.12.2021, relativa alla modifica della architettura organizzativa, nella quale è stabilito che l'Ufficio Cura del Contenzioso è affidato alla Segreteria Generale, e che, in particolare, il Segretario Generale cura l'istruttoria dei provvedimenti inerenti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 integrato con il Piano degli Obiettivi e delle Performance";

PREMESSO che:

- in data 14.05.2019 perveniva al protocollo comunale n. 10.639 richiesta di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale occorso a causa di un rialzo non segnalato, presente sull'area di calpestio del marciapiede di Via Raffaele D'Ortenzio di questo Comune, in data 19.01.2019, a firma dell'Avv. Giuliana Pacione per conto della sua assistita;
- con nota pec Prot. n. 16243 del 19.07.2019, a firma del Responsabile del Servizio 5°, si richiedeva, senza riconoscimento alcuno di responsabilità – che peraltro nel caso di specie, a parere dello scrivente Ente, non si ravvisa in alcun modo, essendo il sinistro avvenuto in pieno giorno (H. 14,50) e mancano peraltro i requisiti dell'insidia e della imprevedibilità previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia *de qua*, per l'eventuale prosieguo della pratica, di fornire una quantificazione del danno riportato, al fine di acclarare se il sinistro rientrasse nella Sir, prevista per importi fino a € 4.500,00, e dunque a carico dell'ente, o nella copertura fornita dalla compagnia assicuratrice della RCT/O, per importi superiori;
- con nota pervenuta in data 13 febbraio 2020 Prot. n. 3764 la ricorrente, per il tramite del proprio legale, rivolgeva all'ente invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss del D.l. n. 132/2014, a fronte di una richiesta di risarcimento danni per € 6.605,15;
- a seguito della predetta quantificazione, e quindi verificata la sussistenza della relativa gestione del sinistro a carico della compagnia assicuratrice, in data 11.03.2020 la richiesta di risarcimento veniva inoltrata al broker assicurativo per il successivo invio alla compagnia assicuratrice del Comune al momento del sinistro, che provvedeva altresì a comunicare, con nota pervenuta al prot. n. 7833 del 16.04.2020, l'avvenuta apertura del sinistro con relativo numero di rubricazione;

- in data 06.07.2021 con nota Pec Prot. n. 15262, il broker comunicava la relazione finale predisposta dalla predetta Compagnia, la quale proponeva al Comune la sottoscrizione di un accordo transattivo per l'importo di € 4.200,00 preannunciando che, rientrando tale definizione nell'ambito della Sir di € 4.500,00, l'atto di transazione e quietanza doveva essere predisposto dall'assicurato così come il pagamento;
- con nota Prot. n. 15.384 in data 08.07.2021 il Responsabile del Servizio competente comunicava al broker l'intenzione di non accettare la transazione proposta per le motivazioni già rappresentate nella nota n. 16243/2019, chiedendo altresì che il Comune fosse tenuto indenne da ogni richiesta di risarcimento poiché la quantificazione del danno per € 6.605,15 eccedente la Sir stabilita contrattualmente, poneva in capo all'assicurazione sia la gestione del sinistro che il risarcimento che eventualmente ne fosse conseguito;
- con nota pervenuta al prot. n. 23.758 del 12.10.2021, la compagnia assicuratrice comunicava che, preso atto della mancata accettazione da parte del Comune della definizione condotta dalla compagnia, non avrebbe in alcun modo gestito per il futuro il sinistro, restando ogni eventuale onere conseguente ad esclusivo carico del Comune, anche in caso si fosse rivelato superiore alla Sir;
- in data 29.11.2022 al Protocollo comunale n. 32.653 perveniva a mezzo pec notifica di Atto di citazione in giudizio avanti il Tribunale di Pescara, a firma dell'Avv. Giuliana Pacione, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dall'assistita del medesimo avvocato in seguito al sinistro stradale avvenuto il 19.01.2019, danni quantificati in € 6.605,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con udienza fissata al prossimo 09 marzo 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per resistere al predetto atto di citazione innanzi il Tribunale di Pescara, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Cepagatti, avendo cura di segnalare all'incaricando legale la necessità di valutare la chiamata in giudizio dell'assicurazione;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi

[...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”*;

VISTO inoltre il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento o per ragioni di urgenza, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2019;

DATO ATTO che l'Avv. Rapattoni Walter, del Foro di Pescara, ha avuto modo di seguire e approfondire la questione, oggetto di ricorso, in sede stragiudiziale, ovvero nella fase in cui non era ancora intervenuta la quantificazione dei danni richiesti, nella sua veste di affidatario della gestione e dell'istruttoria delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi di importo inferiore a € 4.500,00, nell'ambito della cosiddetta Self Insurance Retail (SIR) e dunque non coperte dalla polizza RCT/O generale dell'Ente, e che ricorre quindi un caso di complementarietà il quale, ai sensi delle linee guida sopra citate, consente l'affidamento diretto ad un professionista determinato;

RITENUTO inoltre che l'affidamento dell'incarico in argomento allo stesso Avv. Rapattoni con Studio legale in Pescara, Via Teramo n. 1, garantisca la massima economicità, sia in termini di costo che di tempi ed efficacia dalla procedura;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC in data 23.12.2022 con nota protocollo n. 35.272 apposito preventivo di spesa per il patrocinio legale necessario alla costituzione nella della procedura in parola al citato professionista;

VISTA la nota pec registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 35.300 del 27.12.2022, con la quale l'Avv. Rapattoni ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico in argomento per l'importo di € 2.540,00 oltre spese generali 15%, Cassa avvocati e bollo, per un totale di € 3.039,84;

PRECISATO che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

ACCERTATA la congruità e l'equità del compenso richiesto dall'Avv. Rapattoni, in linea con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, *«Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*, come modificato ad opera del decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022, in quanto contenuto nel minimo di tariffa per le cause di valore compreso fra € 5.001,00 ed € 26.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire all'Avv. Rapattoni Walter l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio nella causa *de qua*;

RILEVATO che il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta al prot. n. 35.377 del 27.12.2022, unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall'Anac è il n. Z82394E7E2;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Walter Rapattoni, con Studio legale in Pescara – Via Teramo n. 10, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto con l'Atto di Citazione a firma dell'Avv. Giuliana Pacione pervenuto al Prot. comunale n. 32653/2022 innanzi il Tribunale civile di Pescara, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 3.039,84, oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Rapattoni la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2021;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Walter Rapattoni, con studio in Pescara alla Via Teramo n. 10, Codice fiscale

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto avanti il Tribunale di Pescara con Atto di Citazione pervenuto al protocollo comunale n. 32.653 del 29.11.2022;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 21.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. ____ del _____.____.____ si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Walter Rapattoni del Foro di Pescara;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 3.039,84 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 35.300/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avvocato Walter Rapattoni l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stata previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera già assunto a prot. n. 35.300/2022 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice. Qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.

4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: Z82394E7E2.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli accenti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in

giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza _____ n. _____ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1655 del 27/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile PICA STEFANIA in data 27/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1655 del 27/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	139	15	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.039,84

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 28/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2008

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 28/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1331 del 28/12/2022 con oggetto:

Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Pescara pervenuto al Prot. n. 32.653 del 29.11.2022. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti. CIG Z82394E7E2.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da PICA STEFANIA il 28/12/2022.